

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1203 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2020

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ⁽²⁾ («la convenzione») sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ⁽³⁾ («il protocollo»).
- (2) L'allegato B della convenzione («Limitazione») contiene un elenco di sostanze chimiche per le quali ciascuna parte della convenzione è tenuta a limitare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione alla luce dello scopo ammissibile e/o della deroga specifica elencati in tale allegato.
- (3) Nella sua nona riunione la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificare l'allegato B della convenzione in relazione agli scopi accettabili e alle deroghe specifiche dell'acido perfluorottano sulfonato (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF). La conferenza delle parti ha deciso di modificare in «deroga specifica» lo «scopo accettabile» per l'uso del PFOS, dei suoi sali e del PFOSF per la placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri) unicamente in sistemi a ciclo chiuso.
- (4) La modifica da «scopo accettabile» a «deroga specifica» per l'uso del PFOS, dei suoi sali e del PFOSF per la placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri) solo in sistemi a ciclo chiuso fa sì che le parti sono autorizzate a utilizzare tale deroga per un periodo massimo di cinque anni dopo l'entrata in vigore di tale modifica. L'esenzione può essere prorogata per ulteriori cinque anni a seguito di una decisione della conferenza delle parti su richiesta di una parte e sulla base di una comprovata persistente esigenza di tale uso. Di conseguenza, la voce di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 per l'acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS) dovrebbe essere modificata per tener conto degli obblighi derivanti dalla convenzione.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

⁽¹⁾ GUL 169 del 25.6.2019, pag. 45.

⁽²⁾ GUL 209 del 31.7.2006, pag. 3.

⁽³⁾ GUL 81 del 19.3.2004, pag. 37.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, alla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato e ai suoi derivati (PFOS), nella quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni»), il punto 4 è modificato come segue:

1) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«4. Se la quantità rilasciata nell'ambiente è limitata al massimo, la fabbricazione e l'immissione sul mercato sono consentite fino al 7 settembre 2025 per l'uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso. La Commissione riesamina la necessità di una proroga della deroga per l'uso in questione dei PFOS per un massimo di cinque anni a partire dal 7 settembre 2025 purché entro il 7 settembre 2024 gli Stati membri in cui si fa ricorso ai PFOS riferiscano alla Commissione sui progressi compiuti per eliminare i PFOS e giustificino il persistere della necessità di tale uso.»;

2) il terzo paragrafo è soppresso.
